



# COMUNE DI CASAMASSINA

( PROV. DI BARI )

Prot. Gen. 16.856 del 13/11/2013

ORDINANZA N. 113

**Oggetto: modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Disciplina della raccolta differenziata e dello smaltimento degli imballaggi provenienti da attività produttive.**

## *IL SINDACO*

**Premesso:**

che la normativa ambientale statale e regionale fissa il raggiungimento di percentuali minime di raccolta differenziata;

che il mancato raggiungimento di dette percentuali comporta maggiori oneri sia per quanto concerne il pagamento del conferimento in discarica che per quanto attiene al pagamento della c.d. Ecotassa;

**Considerato** che la salvaguardia dell'ambiente è uno dei principali obiettivi che ogni Comune deve perseguire con forza ed attenzione;

**Ritenuto** quindi che il Comune deve adottare ogni utile politica volta a favorire l'incremento della raccolta differenziata;

**Dato atto** che in alcune aree del territorio si è avviato da tempo il sistema della raccolta porta a porta di carta e plastica con lusinghieri risultati in termini di partecipazione della cittadinanza interessata, ma che ciononostante le percentuali di raccolta differenziata continuano ad essere basse;

**Preso atto** che oltre ad attivare politiche di incentivazione della raccolta differenziata appare necessario sanzionare quanti continuano a conferire i rifiuti in maniera indifferenziata senza quindi provvedere a separare preventivamente i rifiuti secondo la loro tipologia e quindi a conferirli negli appositi cassonetti;

**Considerato:**

**che** sovente si riscontra addirittura il deposito dei rifiuti fuori degli appositi cassonetti;

**che** si riscontra anche il deposito di rifiuti indifferenziati all'interno dei cassonetti deputati alla raccolta delle frazioni valorizzabili;

**Dato atto** che detto fenomeno non si riesce a debellare nonostante i ripetuti interventi repressivi da parte delle forze dell'ordine;

**Dato atto** che con Ordinanze n. 38 del 19/06/2002 – prot.n.6811/4.6.13/PM e n. 37 del 21/05/2009 – prot.n.1215/PM/2009 sono state stabilite le modalità di conferimento dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle produttive, prevedendo sanzioni per chi non le rispetti;

**Considerato** che occorre dare ordine alla materia adottando un'unica Ordinanza che disciplini in maniera chiara ed univoca tempi e modalità di conferimento delle varie frazioni dei rifiuti e stabilisca in maniera chiara le sanzioni da applicare ai trasgressori;

**Ritenuto** di dover disciplinare in maniera diversa il conferimento dei rifiuti a seconda del soggetto che li produce (utenze private e utenze produttive);

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.145 del 07/11/2013 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 co.2 della Legge 689/1981 e s.m.i. ed in deroga a quanto stabilito al co.1, ha stabilito un diverso importo per il pagamento in misura ridotta di alcune specifiche violazioni in quanto ritenute particolarmente gravi e quindi da sanzionare in misura più severa;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 42 – Prot.gen.n.5122 del 17/4/2012 che, in conformità agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al Dott. Giuseppe Ivano Eramo le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 689/1981 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

- a) che il conferimento dei rifiuti venga effettuato tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 06.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;

- b) che i rifiuti solidi urbani vengano chiusi in appositi sacchetti prima di essere immessi nei cassonetti, tranne quelli avviati alla raccolta differenziata che potranno essere liberamente inseriti nei corrispondenti cassonetti;
- c) che i rifiuti vengano opportunamente differenziati prima della loro immissione nei cassonetti (carta, plastica, vetro, indumenti usati, pile, farmaci scaduti);
- d) che all'interno dei cassonetti deputati alla raccolta delle frazioni valorizzabili non vengano immessi rifiuti indifferenziati;
- e) che i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli vengano smaltiti su appuntamento con il gestore del servizio di igiene urbana e che quindi vengano depositati sul territorio nel luogo e nel giorno convenuti;
- f) che nei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti non vengano immesse sostanze che possano incendiare i rifiuti e/o il contenitore stesso;
- g) che i cassonetti non siano spostati dal luogo in cui sono stati collocati dal Comune;
- h) che non siano assolutamente depositati rifiuti fuori degli appositi cassonetti, anche se questi siano completamente colmi;

in particolare alle utenze produttive (esercizi commerciali ed artigianali, pubblici esercizi ed insediamenti produttivi):

- i) di depositare gli imballaggi di cartone opportunamente svuotati, disassemblati, puliti, schiacciati e legati in piccole balle ordinatamente fuori dei propri esercizi dalle ore 07.30 alle ore 10.00 dal lunedì al sabato;
- l) di smaltire mediante restituzione al fornitore o a mezzo contratto privato con ditte appositamente autorizzate allo smaltimento, gli altri imballaggi che non siano assimilati ai rifiuti solidi urbani, che non potranno quindi essere immessi nei cassonetti presenti sul territorio;

#### **AVVERTE**

Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, per le violazioni della presente Ordinanza si applicano le seguenti sanzioni:

1. per le violazioni di cui ai punti **a)**, **b)** **c)** e **g)** si applica una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta di **Euro 50,00**;
2. per le violazioni di cui al punto **d)** si applica una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta di **Euro 100,00**;
3. per le violazioni di cui ai punti **f)** ed **i)** si applica una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**;
4. per le violazioni di cui ai punti **e)**, **h)** e **l)** si applica una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta di **Euro 200,00**;
5. E' fatta salva la possibilità degli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. In alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### **DISPONE**

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza in materia.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data di registrazione della stessa nell'apposito registro delle Ordinanze ed è comunicata alle forze di polizia presenti sul territorio, che sono incaricate di vigilare per la sua esecuzione.

*Il Comandante della P.M.*  
Magg.dr. Giuseppe Ivano ERAMO

*Il Sindaco*  
Dott. Domenico BIRARDI